



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 29/06/2020

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:30** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
TORRESE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 24

Assenti n. 1

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

Deliberazione n. 47 del 29/06/2020

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020

Deliberazione proposta dall'Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art.63 del D.Lgs. n.446/97 che dà la possibilità ai Comuni di assoggettare al pagamento di un canone, il titolare di una concessione per l'occupazione permanente e temporanea del suolo e delle aree pubbliche e che l'applicazione di questo ultimo deve essere disciplinata da apposite norme regolamentari adottate ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97;
- l'art.1 comma 816 della legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2019, che ha prorogato all'annualità 2021, l'introduzione del Canone Unico, destinato ad assorbire i previgenti prelievi riferibili all'occupazione suolo pubblico ed alla pubblicità comunale.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 20 dicembre 2005 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Preso atto della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, cosiddetta Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto molteplici novità in ambito della fiscalità locale, in particolar modo riformando profondamente la riscossione locale (art.1 commi 784-815), con conseguente necessità di approvare nei prossimi mesi un nuovo Regolamento delle Entrate, e che rende pertanto necessario aggiornare l'art.12 bis del Regolamento per l'applicazione del Canone occupazione suolo pubblico, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.82 del 16/12/2019, sia nella parte riferibile alla possibilità di rateazione del canone occupazione suolo pubblico, sia per ciò che concerne l'articolo di riferimento della legge n.114/98, che era stato erroneamente indicato.

Ravvisato che in caso di occupazioni di suolo pubblico, qualora le stesse dovessero protrarsi nel tempo a causa di eventi non prevedibili di natura eccezionale e temporanea, in alcun modo imputabili al

soggetto titolare dell'autorizzazione all'occupazione medesima, quali a titolo esemplificativo la messa in sicurezza di un'area con preclusione all'accesso ed all'uscita dall'area medesima, si ritiene necessario concedere al titolare dell'occupazione una riduzione del canone nella misura del 40%.

Visto lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sul tutto il territorio nazionale e relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Preso atto del DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno introdotto misure di contenimento del contagio con la sospensione all'esercizio delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale.

Preso atto che l'emergenza COVID-19 ha determinato una crisi economica con ricadute negative su tutte le attività economiche, interessate dai provvedimenti per il contenimento del contagio, che non hanno potuto esercitare la propria attività.

Di dare atto che l'Ordinanza Sindacale n. 148 del 25/05/2020 sono state approvate le misure urgenti per regolamentare sul territorio la possibilità di realizzare degli ampliamenti delle superfici per le attività di somministrazione, di cui all'art. 5 della Legge 25/8/1991, n. 287, così come previsto dagli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 del 19/5/2020, al fine di agevolare gli esercizi pubblici di somministrazione nell'attuazione dei protocolli di sicurezza, attraverso l'utilizzo degli spazi pubblici, con modalità semplificate e non soggette al pagamento del canone occupazione suolo pubblico.

Tenuto conto che le misure di contenimento adottate durante l'emergenza sanitaria hanno comportato ricadute negative anche su altre tipologie di attività economiche, differenti dai pubblici esercizi, che hanno subito una contrazione dei propri fatturati; e che per far fronte alle esigenze avanzate dai titolari di attività, con delibera n. 128 del 29/05/2020, la Giunta Comunale ha previsto di estendere la possibilità di ampliamento della superficie destinata alla clientela, prevista dal decreto rilancio sopracitato, anche ad altre attività economiche, quali esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali parrucchieri, pasticcerie, panetterie, ecc, che dispongono di locali al piano terra di superficie complessiva inferiore a 250 mq.

Preso atto che si ritiene necessario prevedere, in analogia a quanto indicato dall'art.181 del D.L. n.34/2020, l'esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico anche alle nuove concessioni ed agli ampliamenti per le attività diverse dai pubblici esercizi, per il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, a seguito di presentazione di apposita domanda, redatta secondo le modalità e le tempistiche previste dalla delibera della Giunta Comunale n.128/2020.

Ritenuto necessario ed opportuno procedere ad aggiornare, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone occupazione suolo ed aree pubbliche, sulla base di quanto innanzi specificato.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di modificare il “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 20/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, come da documento “*allegato a*”, che costituisce parte integrale e sostanziale.

3. Di integrare l’**art.4 - Oggetto del Canone ed esclusioni**, del Regolamento Comunale Cosap con il seguente comma 4:

“4. Al fine di garantire il distanziamento della clientela, dovuto all'emergenza sanitaria Covid 19, le occupazioni, con superfici non superiori ai 20 mq, realizzate nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, dai titolari di attività economiche diverse dagli esercizi pubblici (a titolo esemplificativo esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali parrucchieri, pasticcerie), e che dispongono di locali al piano terra di superficie complessivamente inferiore a 250 mq, sono esentati dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico. La domanda semplificata per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere presentata a mezzo PEC, con le modalità, tempistiche e nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza stradale e la fruibilità dello spazio pubblico, così come indicate nella delibera della Giunta Comunale n. 128/2020”.

4. Di modificare interamente l’**art.12 bis - Sospensione della concessione in aree di mercato**, del Regolamento Comunale Cosap, da:

1. In caso di mancato pagamento del canone, la concessione di mercato può essere sospesa sino alla regolarizzazione della posizione, con il pagamento di quanto dovuto. La posizione sarà ritenuta regolarizzata anche in presenza di richiesta di un piano di rientro, così come previsto dal Regolamento delle Entrate del Comune di Rivoli, approvato con delibera consigliere n.157 del 16.12.1998 e s.m.i.. Il mancato versamento di due rate consecutive farà decadere automaticamente la rateazione, con conseguente obbligo di versare quanto ancora dovuto in un’unica soluzione.

2. La sospensione della concessione non è causa giustificativa di assenza, con conseguente applicazione dell'art.26 del D.Lgs. n.114/98. La sospensione non fa venir meno la debenza del tributo.

nel seguente modo:

1. In caso di mancato pagamento del canone, la concessione di mercato può essere sospesa sino alla regolarizzazione della posizione, con il pagamento di quanto dovuto. La posizione sarà ritenuta regolarizzata anche in presenza di richiesta di un piano di rientro, così come previsto dal Regolamento delle Entrate del Comune di Rivoli. Il mancato versamento delle rate alle scadenze prefissate, così come indicato nel Regolamento delle Entrate innanzi citato, farà decadere automaticamente la rateazione, con conseguente obbligo di versare quanto ancora dovuto in un'unica soluzione.

2. La sospensione della concessione non è causa giustificativa di assenza, con conseguente applicazione dell'art.29 comma 4 del D.Lgs. n.114/98. La sospensione non fa venir meno la debenza del canone.

5. di aggiungere in calce all’**art.25 – Agevolazioni**, del Regolamento in oggetto il seguente comma **11**:

11. E' possibile concedere una riduzione del canone del 40% a favore dei titolari dell'occupazione suolo pubblico, qualora l'occupazione si protragga nel tempo per motivi non imputabili al titolare stesso, ma a causa di eventi del tutto eccezionali e di forza maggiore connessi alla messa in sicurezza di un'area e che richiedono lavori edili di manutenzione e ristrutturazione. L'agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base di apposita certificazione rilasciata da parte degli uffici competenti, contenente indicazioni sulle motivazioni e sulla durata di chiusura dell'area per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

6. Di approvare con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, con le relative modifiche come da allegato.

7. Di assicurare la opportuna pubblicità dell'allegato regolamento, modificato con la presente deliberazione, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

FS/fs

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della II^a Commissione consiliare ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00.

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale.

Illustra la proposta di delibera l'Assessore Fornaro che comunica che la revisione del regolamento è stata occasionata anche dalla necessità di inserire delle integrazioni temporanee per esentare dal canone alcune attività economiche che sono risultate quelle più pregiudicate dall'emergenza sanitaria Covid 19, nonché per prevedere ulteriori esenzioni che possono essere dettate da cause di forza maggiore connesse alla messa in sicurezza dell'area.

Il consigliere Errigo sottolinea che l'autocertificazione richiesta al cittadino, se da un lato semplifica, dall'altro gli consegna il compito di valutare la compatibilità delle scelte con le norme del regolamento che garantiscono la sicurezza. Occorre poi che il comune vigili affinché non si creino situazioni di pericolosità.

Conclude il Sindaco accogliendo gli spunti emersi e puntualizzando che uno degli imput dati alla P.L. è stato quello di richiedere controlli e verifiche delle occupazioni effettuate.

Uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti, con 14 voti favorevoli , 10 astenuti (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Dilonardo, Errigo, Garrone, Mastella, Milani, Torrese) su 24 presenti e 14 votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020”**

Deliberazione n. 47 del 29/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 7 del **29.06.2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

REGOLAMENTO AGGIORNATO
(ALLEGATO A)



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.154 DEL 20/12/2005

Modifiche:

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 20/01/2006

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/03/2006

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 22/12/2006

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 19/04/2007

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 13/02/2008

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 04/03/2009

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29/03/2011

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 12/06/2012

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28/04/2014

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 11/06/2015

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/03/2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL 16/12/2019

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE GENERALE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Tipologia delle occupazioni e durata
- Art.3bis- Attività artistiche di strada
- Art. 4 - Oggetto del canone ed esclusioni
- Art. 5 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 6 - Responsabile gestionale del canone

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 8 - Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 11 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 12 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 12bis - Sospensione della concessione in aree di mercato
- Art. 13 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 14 - Decadenza della concessione o autorizzazioni
- Art. 14bis- Sospensione della partecipazione alla spunta sui mercati cittadini
- Art. 15 - Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 16 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 17 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 18 - Occupazioni abusive

CAPO III

TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 19 - Misura delle occupazioni

Art. 20 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

Art. 21 - Determinazione della tariffa di base

Art. 22 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

Art. 23 - Determinazione del canone

Art. 24 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV

AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 25 - Agevolazioni

Art. 26 - Modalità e termini di pagamento

Art. 27 - Penalità, indennità, sanzioni

Art. 28 - Definizione agevolata della penale

Art. 29 - Riscossione coattiva

Art. 30 - Rimborsi

CAPO V

NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

Art. 31 - Norme finali

Art. 31bis – Norme transitorie

Art. 32 - Pubblicità

Art. 33 - Entrata in vigore

Allegato A Categorie Vie

Allegato B Tariffe

Allegato C Coefficiente moltiplicatore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. In particolare vengono disciplinate:

- a. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- b. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- d. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- e. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- f. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- g. i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il Canone verrà comunque conteggiato con riferimento alla relativa tariffa per le occupazioni temporanee.
4. Ai titolari di attività commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano dell'arredo urbano e dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica, e si intendono revocabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente autorizzante, qualora ne sopraggiunga la necessità.
5. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad attività commerciali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4. e 5. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
7. L'autorizzazione per l'occupazione di cui ai commi 4. 5. 6. deve essere stagionale o comunque di durata inferiore all'anno e può essere rinnovata alla scadenza su domanda del titolare interessato, fatte le dovute valutazioni da parte degli uffici competenti.

8. Le occupazioni abusive, ossia quelle per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione o concessione, sono comunque soggette al pagamento del Canone. A Tal fine sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o rilevate direttamente dalla Società Concessionaria.

9. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva, successivo al primo verbale di accertamento.

Art. 3 bis

Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
- d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e di pubblica sicurezza;

3. L'esercizio delle attività artistiche di strada è consentito nelle aree pedonali, senza arrecare intralci alla libera circolazione pedonale.

4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, con osservanza degli orari in esso prescritti, oltre i quali è fatto divieto di emettere suoni e rumori, al fine di evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati e le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

3. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a. Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da società o consorzi partecipati nei quali il Comune detiene la maggioranza

delle quote, esclusivamente per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale e le tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei servizi pubblici di trasporto, purché non contengano elementi pubblicitari.

c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.

d. Occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati.

e. Occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

f. Occupazioni di spazi con insegne.

g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.

h. Occupazioni effettuate con tende o simili, fisse e retrattili.

i. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.

j. Occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà. A decorrere dall'entrata in vigore del Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (Runts), istituito con D.Lgs. n.117/2017, la medesima agevolazione è prevista per gli Enti regolarmente ivi iscritti, e che non svolgono in via esclusiva o principale attività a carattere commerciale, è concessa l'esenzione della tassa, sia nella quota fissa che variabile, per gli immobili utilizzati dai medesimi enti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, espressamente indicate all'art.5 del D.Lgs n.117/17; qualora tali attività siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Per gli Enti del terzo Settore che realizzano proventi dallo svolgimento delle proprie attività, ancorché di interesse generale, superiori per ciascun anno di imposta alle entrate derivanti dalle attività svolte con modalità non commerciali, non si applica alcuna agevolazione. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'Area servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'esenzione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'esenzione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.

k. Occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edili, esclusivamente riferite agli immobili siti entro il centro storico, così come definito nel Piano Regolatore approvato con delibera del Consiglio Comunale n.307/85. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'Area servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria espressa istanza da parte dell'interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e dovrà indicare il periodo per il quale si richiede l'occupazione giustificandone la durata. Per beneficiare dell'agevolazione la durata massima dell'occupazione non dovrà comunque superare i 180 giorni. Superato tale termine, anche in caso di proroga o rinnovo dell'autorizzazione, decadrà automaticamente il diritto all'esenzione. Il termine di 180 giorni si ritiene applicabile anche alle autorizzazioni già rilasciate con data anteriore al 31 dicembre 2007 e per quelle con decorrenza dal 1 gennaio 2008.

l. Occupazioni realizzate dai Comitati di quartiere, dalle Associazioni e dalle Associazioni di categoria e dai Partiti politici e Gruppi consiliari, in occasione di manifestazioni organizzate anche in collaborazione con il Comune, con il fine esclusivo di promuovere ed organizzare attività volte al conseguimento di scopi sociali e culturali, in cui sia esclusa ogni attività commerciale. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'Area servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse.

- m. Accessi e passi carrabili.
 - n. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 - o. Occupazioni di aree cimiteriali.
 - p. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie, in occasione delle festività natalizie.
 - q. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre; purché non collocati per delimitare spazi di servizio.
 - r. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - s. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
 - t. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
 - u. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
 - v. Occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione, effettuate per conto del Comune od in strutture di proprietà del medesimo. Qualora tali opere vengano realizzate contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale ed è limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali. L'esenzione è concessa limitatamente al periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la data di fine dei lavori.
 - z. Occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività di strada, così come disposto nel precedente art.3 bis.
4. Al fine di garantire il distanziamento della clientela, dovuto all'emergenza sanitaria Covid 19, le occupazioni, con superfici non superiori ai 20 mq, realizzate nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, dai titolari di attività economiche diverse dagli esercizi pubblici (a titolo esemplificativo esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali parrucchieri, pasticcerie), e che dispongono di locali al piano terra di superficie complessivamente inferiore a 250 mq, sono esentati dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico. La domanda semplificata per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere presentata a mezzo PEC, con le modalità, tempistiche e nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza stradale e la fruibilità dello spazio pubblico, così come indicate nella delibera della Giunta Comunale n. 128/2020.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone.

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte del Servizio competente.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 6
Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Dirigente dell'Area servizi economico finanziari o nel caso di gestione del canone in concessione, tale responsabilità spetta al Concessionario, sotto la supervisione e vigilanza dell'Area servizi economico finanziari.

CAPO II

**PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO**

Art. 7
Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale e pertanto non è ammessa la cessione a terzi.
3. In caso di manifestazioni, fiere, festeggiamenti ad ogni soggetto occupante deve essere rilasciata una singola concessione o autorizzazione all'occupazione. Tale disposizione non si applica per le occupazioni realizzate dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della Città di Rivoli e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, in questi casi pertanto la concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico potrà essere rilasciata ad un unico soggetto.
4. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
5. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 8
Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda alla competente Area Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività, arte o professione, per ragioni edilizie, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici o similari. Tale scopo non potrà essere in contrasto con l'estetica ed il decoro cittadini.
3. Saranno in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti governativi e comunali.
4. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.
5. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'Area competente per ogni tipologia di occupazione.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b. codice fiscale o partita I.V.A.;
- c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento;
- i. le modalità ed i termini di pagamento del relativo canone, così come indicate all'art.26 del regolamento stesso.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto della concessione o autorizzazione;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

k. comunicare alle Aree interessate e alla società Concessionaria la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;

l. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio all'Area competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:

- nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;

- modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;

- modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;

m. nel caso di convocazione scritta o di richiesta di questionari relativi al canone per l'occupazione suolo, da parte dell'Area servizi economico finanziari o della Società Concessionaria, rispondere nei termini indicati ;

n. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore o dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali o quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:

a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione.

b. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità.

c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche e costruttive richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre Autorità.

d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spavento o pericolo e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi.

e. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materia sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri o danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà a ricadere interamente sul concessionario.

f. non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti, e rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o la pavimentazione, salvo i casi in cui per evidenti necessità se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di porre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

g. Osservare le norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento in relazione agli obblighi di segnalazione dei cantieri e delle opere sulla sede stradale.

3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie o stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altra località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Il concessionario sarà tenuto in ogni caso ad accettare tale valutazione, onde evitare la revoca della concessione.

5. L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante o qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile.

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Area competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 12 bis

Sospensione della concessione in aree di mercato

1. In caso di mancato pagamento del canone, la concessione di mercato può essere sospesa sino alla regolarizzazione della posizione, con il pagamento di quanto dovuto. La posizione sarà ritenuta regolarizzata anche in presenza di richiesta di un piano di rientro, così come previsto dal Regolamento delle Entrate del Comune di Rivoli. Il mancato versamento delle rate alle scadenze prefissate, così come indicato nel Regolamento delle Entrate innanzi citato, farà decadere automaticamente la rateazione, con conseguente obbligo di versare quanto ancora dovuto in un'unica soluzione.
2. La sospensione della concessione non è causa giustificativa di assenza, con conseguente applicazione dell'art.29 comma 4 del D.Lgs. n.114/98. La sospensione non fa venir meno la debenza del canone.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Area competente che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, eventualmente già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del

Canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Aree competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio all'Area servizi economico finanziari e alla Società Concessionaria le concessioni non ritirate.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Area competente che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione.

Art. 14 Bis

Sospensione della partecipazione alla spunta sui mercati cittadini

1. Il commerciante su aree pubbliche che partecipi all'assegnazione dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati incorre nella sospensione dei benefici derivanti dalla graduatoria di spunta, adottata con provvedimento del Dirigente della Direzione competente per materia, in caso di mancato pagamento del canone, previa diffida ad adempiere formulata dallo stesso Dirigente.
2. La decadenza dal beneficio derivante dalla graduatoria di spunta non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Area competente con le stesse modalità di cui agli artt. 9 e 10. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non avrà alcun diritto al rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Area competente con le stesse modalità di cui agli artt. 9 e 10 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2 ed all'art.26.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi o difformi alle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Area competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Copia dei verbali di accertamento relativi alle occupazioni abusive deve essere tempestivamente trasmessa alla Società Concessionaria, al fine di provvedere al calcolo delle sanzioni, così come disposto dall'art. 27.
4. Le occupazioni abusive possono anche essere accertate direttamente dalla società concessionaria, che provvederà al calcolo del canone e delle relative sanzioni, così come stabilito nel regolamento stesso. La società concessionaria dovrà dare comunque comunicazione delle occupazioni abusive all'Area competente.

CAPO III
TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 19
Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a) aree mercatali e posteggi: per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
 - b) occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
 - c) Dehors: per tali tipologie di occupazioni è previsto un ulteriore coefficiente moltiplicatore che tiene conto della durata delle occupazioni medesime
 - a. Durata sino a 150 giorni : coefficiente pari a 1,00
 - b. Durata da 151 a 364 giorni : coefficiente pari a 0,50.

Art. 20
Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie A e B, di cui all'allegato "A".
2. Le occupazioni realizzate nelle aree riservate ai mercati infrasettimanali sono inserite in categoria unica corrispondente alla categoria "A" di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico.

Art. 21
Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 20 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "B" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale,

sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in funzione del valore economico dell'area occupata, sulla base dei seguenti coefficienti:

- a. occupazioni rientranti nella categoria A = coefficiente pari a 1,00;
- b. occupazioni rientranti nella categoria B = coefficiente pari a 0,95.

3. Unicamente per le occupazioni realizzate con dehors i coefficienti relativi al valore economico dell'area occupata sono i seguenti:

- a. occupazioni rientranti nella categoria A = coefficiente pari a 1,10;
- b. occupazioni rientranti nella categoria B = coefficiente pari a 0,60.

4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 22

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 21, sono inoltre moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione.

2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "C" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

3. Qualora la tipologia di occupazione soggetta al pagamento del canone non sia elencata nell'allegato di cui sopra, si applicherà il coefficiente moltiplicatore dell'occupazione avente più similarità.

Art. 23

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19).

3. Per le occupazioni con distributori di carburante la tariffa di base (art.21) è moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore (art.22) che tiene conto dei litri del serbatoio e del luogo ove è collocato il distributore. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il

canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone calcolato come al precedente comma 2, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

4. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4bis. Per le occupazioni temporanee realizzate con dehors, l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21- allegato "B") per il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia di occupazione (art. 22- allegato "C"), per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore che tiene conto della durata dell'occupazione (art.19).

5. Per le occupazioni temporanee realizzate per traslochi il coefficiente moltiplicatore è espresso in ore e pertanto il relativo Canone sarà determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione e per le ore effettive di occupazione.

5bis. Per le occupazioni temporanee realizzate per occupazioni commerciali varie il coefficiente moltiplicatore è espresso in ore e pertanto il relativo Canone sarà determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione e per le ore effettive di occupazione.

6. Per i titolari di posto fisso nelle aree mercatali settimanali (dal lunedì al sabato) il numero di presenze viene convenzionalmente stimato in 48 giorni. Eventuali ed ulteriori occupazioni per mercati straordinari, fiere e festeggiamenti non rientrano in tale computo, anche se svolte dai medesimi soggetti nelle stesse aree destinate dall'Amministrazione al mercato settimanale.

7. Per le occupazioni temporanee di soprassuolo e sottosuolo i coefficienti previsti nell'allegato "C", con riferimento alle diverse tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico, sono ridotte di 1/3.

8. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

9. Nel caso di richiesta di un importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, l'Area servizi economico finanziari o la Società Concessionaria effettuerà il conguaglio, previa comunicazione a mezzo raccomandata al concessionario, senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art. 27.

10. Non si recupererà il Canone non versato, secondo le modalità di cui all'art. 27, qualora l'importo dovuto risulti pari o inferiore a € 16,00.

Art. 24

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito, secondo quanto disposto dall'art.63 comma 2 del D.Lgs.446/97, in Euro 0,724 (tariffa anno 2005) per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA
AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 25
Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a tre mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto, qualora tale preclusione sia preventivamente segnalata dall'Area competente relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione previa presentazione di apposita istanza all'Area servizi economico finanziari volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporalmente superiore. L'estensione dell'agevolazione ai titolari di esercizi commerciali e artigianali posti in zone limitrofe a quelle oggetto dei lavori sarà subordinata al parere dell'Amministrazione Comunale, sulla scorta di appositi atti di indirizzo.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo relative a nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico micro imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti, poste in essere da:

- giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
- persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra;

si applica una riduzione delle relative tariffe del 50% per l'anno di inizio attività e per i due anni solari successivi.

Per le occupazioni permanenti alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla presente riduzione.

Per le occupazioni temporanee i documenti sopra citati dovranno essere presentati contestualmente al pagamento.

In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre un'autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 20/10/98. In questo caso la ditta appaltatrice del servizio di accertamento e di riscossione della tassa ha la facoltà di effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 403/98."

3. Per le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo di durata superiore ai 14 giorni, si applica la riduzione del 20% della tariffa.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo di durata superiore ai 29 giorni o che abbiano carattere ricorrente, per cui la medesima occupazione si realizzi più volte ed in giorni prefissati nel corso del medesimo anno dal titolare della concessione (ex. occupazioni realizzate dai titolari di posto fisso nei mercati infrasettimanali o in occasione del mercatino dell'usato), si applica una riduzione del 50% della tariffa, esclusivamente previo pagamento anticipato.

5. Per le occupazioni realizzate dagli ambulanti dei mercati infrasettimanali, che non sono titolari di posto fisso, ma che occupano il suolo e soprassuolo in modo ricorrente e che realizzino nel corso

dell'anno almeno 20 presenze effettive (con relativo piazzamento del banco) per ciascun mercato, si applica la riduzione del 50% della tariffa. In tal caso il canone dovrà essere pagato anticipatamente mediante sottoscrizione di una apposita convenzione che tenga conto delle 20 presenze e di una superficie media del singolo posteggio pari a 26 mq (calcolati come media tra il totale delle superficie dei singoli posteggi dati in concessione ed il numero dei posteggi stessi, prendendo a riferimento complessivamente tutti i mercati infrasettimanali che attualmente vengono svolti in Rivoli).

Il pagamento del canone relativo alle ulteriori occupazioni verrà eseguito di volta in volta, sempre applicando la tariffa ridotta al 50%.

Qualora vengano effettuate nel corso dell'anno meno di 20 occupazioni, sarà cura della società Concessionaria verificare a fine anno le effettive presenze e ad operare il relativo conguaglio, applicando la tariffa piena.

La superficie media sopra indicata potrà essere suscettibile di eventuali modifiche nel caso mutino la situazione e le condizioni attuali.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, in occasione di fiere e festeggiamenti ricorrenti, si applica la riduzione del 50% .

7. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 ed ai commi 3 e 5 del presente articolo non sono tra loro cumulabili.

8. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda promuovere nuove occupazioni in aree di mercato od in occasione di fiere e festeggiamenti nel territorio comunale, ai concessionari potranno essere concesse agevolazioni, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, al fine di incentivare tali attività.

9. Per le occupazioni realizzate con dehors si applicano unicamente le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

10. E' possibile concedere una riduzione del canone, fino a totale esenzione del medesimo, qualora siano effettuati interventi pubblici di utilità sociale, o prestazioni di pubblico interesse che riportino ricadute positive per la Città di Rivoli. Le singole proposte di intervento ed i vari progetti, nonché la loro natura di opere di utilità sociale, verranno valutate e vagliate dai Dirigenti dei servizi tecnici preposti. Sarà successivamente la Giunta Comunale ad adottare un apposito atto nel quale saranno indicate le prestazioni di pubblica utilità e la misura della riduzione del relativo canone spettante.

11. E' possibile concedere una riduzione del canone del 40% a favore dei titolari dell'occupazione suolo pubblico, qualora l'occupazione si protragga nel tempo per motivi non imputabili al titolare stesso, ma a causa di eventi del tutto eccezionali e di forza maggiore connessi alla messa in sicurezza di un'area e che richiedono lavori edili di manutenzione e ristrutturazione. L'agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base di apposita certificazione rilasciata da parte degli uffici competenti, contenente indicazioni sulle motivazioni e sulla durata di chiusura dell'area per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 26

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato o direttamente presso la Società Concessionaria o a mezzo di appositi conti correnti postali intestati COSAP permanente e COSAP temporanea.

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione dell'Area competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 8, il pagamento del

Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 27.

5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.

6. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto nelle successive tre rate di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio ed al 31 ottobre dell'anno di riferimento.

7. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

8. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 27

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto; mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 3,75% se oltre i 30 giorni, del 3% se entro dal 15^o al 30^o giorno e dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al 14^o giorno.

1.bis In caso di modifiche nella normativa nazionale, in materia di sanzioni tributarie, che prevedono nuove misure sanzionatorie per l'omesso / tardivo pagamento e per l'istituto del ravvedimento operoso, verranno applicate anche per il canone.

2. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pari 100% del Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30^o giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Nel caso di eventuali errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti all'ammontare del canone si applicano le seguenti sanzioni a secondo della gravità dell'infrazione:

- infrazioni di modesta entità € 51,65
- infrazioni di modesta entità € 103,29
- infrazioni di grave entità € 154,94

4. Sull'ammontare dovuto del canone si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Area servizi economico finanziari o la Società Concessionaria effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative previste dall'art. 27 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 25 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere per omesso versamento del Canone / ingiunzione di pagamento.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni o per mezzo delle ingiunzioni di pagamento.

2. Per tali somme il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la rateazione del pagamento delle somme iscritte con le stesse modalità e termini previsti all'art.12 bis del Regolamento delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n.157 del 16.12.1998.

Art. 30

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Area Servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 12,00.

5. Qualora l'Amministrazione Comunale vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V

NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 31

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

2. Al presente Canone si applicano tutte le condizioni del Capitolato per la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione suolo, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n.32 del 7.03.2003, così come indicato all'art.2 comma 5 dello stesso.

Art. 31bis

Norme transitorie

1. Considerato che il Piano Urbano del Traffico ed il Piano Urbanistico Comunale sono ancora in fase di attuazione, l'autorizzazione temporanea rilasciata nel corso del 2008 per l'occupazione suolo con dehors si intende prorogata anche per tutto l'anno 2009, così come indicato dallo stesso art.7 comma 5 del presente Regolamento Comunale che prevede la possibilità di rilasciare per più annualità l'autorizzazione di natura temporanea, qualora quest'ultima sia ricorrente e con le medesime caratteristiche

Art. 32

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, l' Ufficio tributi e sulla rete civica.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, e dopo le pubblicazioni di rito, fermo restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.

CLASSIFICAZIONE IN DUE CATEGORIE DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO "A"

CODICE VIA	DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
1	VIA ACQUI	B
2	VIA ADAMELLO	B
3	VIA ADDA	B
4	VIA ADIGE	B
5	VIA AIRASCA	A
6	VIA ALBA	B
7	VIA ALBENGA	B
8	VIA ALESSANDRIA	B
9	VIA ALFIERI	B
10	VIA D. ALIGHIERI	A
11	C.SO CAN. G. ALLAMANO	A
12	VIA S. ALLENDE	B
13	VIC. ALMESE	A
14	VIA ALPI CARNICHE	B
15	VIA ALPI COZIE	B
16	VIA ALPIGNANO	A
17	VIA ALPI GRAIE	B
18	VIA ANTICA DI GRUGLIASCO	B
19	VIA L. ANTONELLI	A
20	VIA AOSTA	B
21	STR. APPENNINI	B
22	VIA DELL'ARCO	A
23	VIA L. ARIOSTO	A
24	VIA ARNAUD	A
25	VIA ARNO	B
26	VIA ARONA	B
27	VIA ASMARA	B
28	VIA ASSIETTA	B
29	VIA ASSISI	B
30	VIA ASTI	B
31	VIA P. AURILETTO	B
32	VIA AVIGLIANA	B
33	STR. BAGGIO	B
34	VIC. BAINSIZZA	A
35	VIA BALEGNO	A
36	VIA BALME	B

37	VIA BALZETTI	A
38	VIA FLLI BANDIERA	B
39	VIA F. BARACCA	B
40	VIA BARDONECCHIA	B
41	VIA BARGE	B
42	VIA C. BARRERA	B
43	VLE BASSANO	B
44	VIA BASTIA	B
45	STR. BASTONE	A
46	VIA C. BATTISTI	A
47	VIA BAVENO	B
48	VIA BELFIORE	B
49	VIA BELLAVISTA	A
50	VIA FLLI BELLETTATI	B
51	VLE L. BELTRAMO	B
52	VIA BENENTINI	A
53	VIA L. BERTON	B
54	VIA BESSANEISA	B
55	STR. BIBIANA	B
56	VIA BIELLA	B
57	VIA BIOLETTO	A
58	VIA N. BIXIO	A
59	VIA M. BOGGE	B
60	PZZA BOLLANI	A
61	VIA BONADONNA	A
62	STR. C. BORGEISA	B
63	VIA MONS. P. BORGHEZIO	A
64	VIA BORGONE	B
65	VIA BORMIDA	B
66	STR. BOSCHI DELLA DONNA	B
67	VIA BOVES	B
68	VIA BRA	B
69	VIA BRAIA	A
70	VIA F. BRANCA	B
71	VIA BRANDIZZO	B
72	VIA BRENTA	B
73	VIA BRUERE	B
74	VLE BRUINO	B
75	VIA N. BRUNO	B
76	VIA B. BUOZZI	B
77	VIA CADIBONA	B
78	VIA CADORE	A
79	VLE AI CADUTI	B
80	VIA CALUSO	B

81	VIA CAMBIANO	B
82	VIA CAMOGLI	B
83	VIC. CANDIA	B
84	VIA GEN. A CANTORE	B
85	VIA CAPELLO	A
86	VIA CAPRA	A
87	VIC. CAPRERA	B
88	VIA CARAGLIO	B
89	VLE CARRU'	B
90	VIA CARSO	B
91	VIC. CASELLETTE	A
92	VIA CASELLE	B
93	STR. CASTAGNA	B
94	VIC. CASTAGNEVIZZA	A
95	C.SO AL CASTELLO	A
96	PZA CASTELLO	A
97	VIA AL CASTELLO	A
98	STR. CASTELPASSERINO	B
99	STR. ALLA CAVA	B
100	PZA CAVALLERO	A
101	VIA C. B. CAVOUR	B
102	VIA B. CELLINI	B
103	PZA F.LLI CERVI	B
104	VIA CERVINO	B
105	VIC. CERVINO	B
106	VIA CESANA	B
107	VIC. CEVA	B
108	VIA GEN. CHIAPPEROTTI	A
109	VIA CHIERI	B
110	VIA ALLA CHIESA	B
111	VIA D. CHIESA	B
112	VIA CHIOMONTE	B
113	VIA CHISONE	B
114	VIA CHIUSELLA	B
115	VIA CHIVASSO	B
116	VIA CIAMARELLA	B
117	PLE CIMITERO	B
118	VIA CIRIE'	B
119	VIA CLAVIERE	B
120	PZA C.L.N.	B
121	VIA L. COLLA	A
122	VIA COLLEGNO	B
123	VLE COLLI	B
124	VIA L. COLOMBO	B

125	STR. COMBE	B
126	VIA E. COMORETTO	B
127	VIC. CONDOVE	B
128	VIA CORIO	B
129	STR. COSTA PELATA	B
130	VIA CRIMEA	B
131	VIA CROCE DORATA	B
132	VIA CUMIANA	B
133	VIA CUNEO	B
134	VIA CUORGNE'	B
135	P.ZA S. D'ACQUISTO	A
136	VIC. D'ALA	A
137	VIA A DA RIVOLI	A
138	C.SO DE GASPERI	B
139	L.GO DE GASPERI	B
140	VIA N. P. DE MATTEIS	A
141	VIA DERNA	B
142	V.LE D. DI NANNI	B
143	VIA G. DI VITTORIO	B
144	VIA DOGLIANI	B
145	VIA DOLOMITI	B
146	VIA DORA RIPARIA	B
147	VIA DRONERO	B
148	VIA DRUENTO	B
149	C.SO L. EINAUDI	A
150	VIA EX INTERNATI	A
151	VIC. FANTINO	A
152	VIA FELETTO	B
153	VIA FELISIO	A
154	VIA FELLOGNA	A
155	VIA FENESTRELLE	B
156	VIA E. FERMI	B
157	VIA C. FERRENO	B
158	VIA FIANO	B
159	VIA F. FILZI	B
160	VIC. DEI FIORI	A
161	VIA G. FIORITO	A
162	V.LE FIRENZE	B
163	VIA ALLE FONTANE	B
164	STR. FONTANA COSTERO	A
165	STR. FORNACE BELLEZIA	B
166	STR. FORNAS	B
167	VIA U. FOSCOLO	B
168	V.LE CARD. M. FOSSATI	A

169	C.SO FRANCIA	A
170	VIA FREJUS	B
171	VIA G. GALILEI	B
172	VIA D. GALIMBERTI	B
173	VIA GALLO	A
174	VIA GARAVELLA	A
175	VIA GARESSIO	B
176	P.ZA G. GARIBALDI	A
177	VIA L. GATTI	B
178	VIA GENOLA	B
179	VIA G. GIACOSA	A
180	VIA GIAVENO	B
181	VIA GILI	A
182	VIA M. GIOIA	A
183	VIA G. GIOLITTI	B
184	VIA GIOTTO	B
185	V.LE PAPA GIOVANNI XXIII	A
186	STR. GIRAUD	B
187	VIA GIRO'	A
188	V.LE G. GIULIANO	B
189	STR. GIUSTIZIE	B
190	VIA P. GOBETTI	B
191	VIA B. GOFFI	B
192	VIA GOTTO	B
193	VIA GORIZIA	B
194	VIA G. GOZZANO	A
195	VIA GRADISCA	B
196	VIA GRADO	B
197	V.LE A. GRAMSCI	B
198	VIA G. GRANDI	A
199	VIA GRAN PARADISO	B
200	STR. IGLESIAS	B
201	VIA INTRA	B
202	VIA ISCHIA	B
203	VIA ISEO	B
204	VIA ISONZO	B
205	VIA IVREA	B
206	VIA F. JUVARRA	A
207	C.SO J.F. KENNEDY	A
208	VIA LANZO	B
209	VIA LEGNANO	B
210	VIA N. LEUMAN	B
211	VIA LEVANNA	B
212	L.GO A. LINCOLN	B

213	VIA A. LINCOLN	B
214	VIA LIPARI	B
215	VIC. LODI	B
216	VIA LUCCA	B
217	VIA F. LUCCO – BOSSU'	B
218	VIC. LUCINICCO	A
219	VLE P. LUSSIANA	B
220	VIA MACALLE'	B
221	VIA FLII MACARIO	B
222	STR. MAIASCO	B
223	VIA G. MALANDRINO	B
224	VIA MALTA	B
225	VIA G. MAMELI	B
226	VIA A. MANZONI	B
227	VIA MARCHETTI	A
228	VIA G. MARCONI	A
229	PZA AI MARINAI D'ITALIA	A
230	VIC. MARITANO	A
231	VIA P. MARONCELLI	B
232	VIC. MARSALA	B
233	PZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	A
234	VIA MARZABOTTO	B
235	VIA L. MASSAIA	A
236	PZA G. MATTEOTTI	A
237	VIA G. MAZZINI	A
238	VIA M. MELANO	A
239	STR. MENALUNA	A
240	VIA D. MICCA	B
241	VIA DEI MILLE	B
242	VIA MINCIO	B
243	VIA DON MINZONI	B
244	VIA MOGADISCIO	B
245	STR. MOLINETTI	B
246	STR. MONCALIERI	B
247	VIA MONCENISIO	B
248	VIA MONDOVI'	B
249	VIA MONGINEVRO	B
250	VIA MONGIOIE	A
251	STR. MONSAGNASCO	B
252	VIA MONTEBELLO	B

253	VIA MONTE BIANCO	B
254	VIA MONTE CIMONE	B
255	VIA MONTE CORNO	A
256	VIA MONTE GRAPPA	A
257	VIA MONTE LIMAR	A
258	VIC. MONTELLO	A
259	VIA MONTE NERO	A
260	VIA MONTE ROSA	B
261	VIA MONTE SABOTINO	A
262	VIC. MONTE SANTO	B
263	VIA MONVISO	B
264	VIC. MORRA	B
265	VIC. MOTARONE	B
266	VIC. MUCRONE	A
267	VIA L. MURIALDO	B
268	VIA MUSINE'	A
269	VIA NARZOLE	B
270	VIA T. NEGRO	B
271	VIA NIZZA	B
272	VIA M. NEIROTTI	A
273	VIA NOLI	B
274	VIA NOVALESA	B
275	VIA NUOVA COLLEGIATA	A
276	STR. NUOVA TETTI	B
277	VLE NUVOLI	A
278	VIA OMEGNA	B
279	VIA ORBASSANO	B
280	VIA ORBETELLO	B
281	VIA OROPA	A
282	VIA ORSIERA	B
283	VIC. ORTIGARA	A
284	VIA OSPEDALE	A
285	VIA PALESTRO	B
286	STR. PALLANZA	B
287	VIA PANTELLERIA	B
288	VIA DEL PARCO	A
289	VIA PARMA	B
290	VIA PARROCCHIA	A
291	VLE PARTIGIANI D'ITALIA	A
292	VIA G. L. PASTEUR	B
293	VIA PASUBIO	B
294	STR. PAVERANO	B

295	VIA PAVIA	B
296	VIA PELLICE	B
297	VIA S.PELLICO	B
298	VIA DON G. PERETTI	A
299	VIA PEROSA	B
300	VIA E. PEROTTO	B
301	V.LE PERUGIA	A
302	VIA F. PETRARCA	A
303	VIC. PIANEZZA	A
304	VIA PIAVE	B
305	STR. PIETRA CHIAVOIRA	B
306	VIA PINEROLO	B
307	STR. PIOI	B
308	VIA F.LLI PIOL	A
309	VIA PIOSSASCO	B
310	VIA PISA	B
311	L.GO PISTOIA	B
312	VIA PO	B
313	STR. PONGIONE	B
314	VIA POLLENZO	B
315	STR. PONTETTO	B
316	VIA PONZA	B
317	STR. POZZETTO	A
318	STR. PRASECH	B
319	VIA I MAGGIO	A
320	P.ZA PRINCIPE EUGENIO	A
321	VIA G. PUCCINI	B
322	VIC. PUGNANTE	A
323	VIA PULLINO	A
324	VIA PUSTERLA	A
325	STR. PUSTISSI	B
326	C.SO IV NOVEMBRE	B
327	VIA QUERRO	A
328	VIA RADDUSA	B
329	VIA RAPALLO	B
330	VIA REANO	A
331	VIA REDIPUGLIA	B
332	VIA RENO	B
333	P.ZA REPUBBLICA	B
334	VIA RIVALTA	A
335	VIA RIVARA	B
336	VIA ROCCIAMELONE	A
337	VIA P. ROLLE	B

338	VIA ROMA	A
339	VIA ROMBO'	A
340	STR. ROSMARINO	B
341	VIA G. B. ROSSANO	B
342	VIA F.LLI ROSSELLI	B
343	VIA G. ROSSINI	B
344	VIA ROSTA	A
345	VIC. RUBIANA	A
346	VIA A. SAFFI	A
347	P.ZA F. SALOTTO	A
348	VIA SALUZZO	B
349	P.ZA SAN BARTOLOMEO	A
350	VIA SANTA CROCE	A
351	VIA SAN DAMIANO	B
352	STR. SAN GIORGIO	A
353	V.LE SAN GIORIO	B
354	VIA SANGONE	B
355	VIC. SAN GRATO	B
356	VIC. SAN LORENZO	B
357	L.GO SAN LUIGI	A
358	VIC. SAN MARCO	B
359	P.ZA SANTA MARIA	B
360	STR. SANTA MARIA	B
361	VIA SANTA MARIA DELLA STELLA	A
362	VIA SAN MARTINO	A
363	VIA SAN PAOLO	B
364	VIC. SAN PIETRO	A
365	P.ZA SAN ROCCO	A
366	VIA SAN ROCCO	A
367	VIA S. DI SANTAROSA	B
368	VIA SANTO STEFANO	B
369	VIA L. SAVARINO	B
370	VIA SAVIGLIANO	B
371	VIA F. SCALENGHE	B
372	STR. SCARAVAGLIO	A
373	VIA SCRIVIA	B
374	VIA ALLE SCUOLE	B
375	VIA G. SERENO	A
376	VIA SESIA	B
377	VIA SESSANTI	B

378	VIA SESTRI	B
379	VIA SESTRIERE	B
380	VIA SIENA	B
381	VIA E. SIMIOLI	B
382	VLE SIMONDETTI	A
383	VIA SONDRIO	B
384	VIA STELLA MARIS	A
385	VIA STRESA	B
386	VIA STUPINIGI	B
387	VIA STURA	B
388	C.SO SUSÀ	A
389	L.GO SUSÀ	A
390	VIA TAGLIAMENTO	B
391	VIA TANARO	B
392	VIA T. TASSO	A
393	VIA TENDA	B
394	STR. TEPPE	B
395	VIA TEVERE	B
396	VIA TICINO	B
397	VIA TIRASEGNO	B
398	VIA TIRSO	B
399	P.ZA TOGLIATTI	B
400	C.SO TORINO	A
401	STR. TORRETTA	B
402	VIA E. TOTI	B
403	P.ZA TRANSILVANIA	B
404	VIA TRENTO	B
405	VIA TRIESTE	B
406	VIA TRIPOLI	B
407	VIA ULZIO	B
408	VIA UNITÀ D'ITALIA	B
409	VIA URBINO	B
410	VIA VAJONT	B
411	VIA VALFRE'	B
412	VIA VARALLO	B
413	VIA VARESE	B
414	VIA VECCHIA DI RIVOLI	B
415	VIA G. VECCO	B
416	C.SO XXV APRILE	A
417	VIA XXIV MAGGIO	A

418	VIA G. VENTURELLO	B
419	VIA VERCELLI	B
420	VIA VERNANTE	B
421	VIA VERONA	B
422	VIA VILLARBASSE	A
423	VIA G. B. VIOTTI	A
424	VIA DELLA VITTORIA	B
425	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO	B
426	VIA A. VOLTA	A
427	L.GO VOLTURNO	B
428	VIA VOLTURNO	B
429	VIA G. ZANELLA	B
430	VIA VITTORIO AMEDEO	A
431	VIA G. SALVEMINI	B
432	VIA R. ORMEA	B
433	L.GO G. B. ROSSANO	B
434	V.LE SAN GIOVANNI BOSCO	B
435	GIARD. KRANI	B
436	GIARD. LAMARMORA	B
437	VIA CAGLIARI	B
438	VIA GENOVA	B
439	VIA MANTOVA	B
440	VIA I. MEOTTO	B
441	VIA NOVARA	B
442	VIA REGGIO CALABRIA	B
443	VIA ROVIGO	B
444	P.ZA L. UGHETTO	B
445	VIA E. BALDI	B
446	VIA PRIMO LEVI	A
447	STRADA VALTELLINA	B
448	STR. ANTICA RIVOLI – RIVALTA	B
449	VIA ALBERTINI	B
450	VIA ARTIGIANELLI	B
451	VIA BONINO	B
452	P.ZA BORSELLINO	B
453	VIA BUROCCHI	B
454	VIA CAMANDONA	B
455	VIA CHIANTORE	A
456	VIA COMETTO	B
457	P.ZA FALCONE	B

458	VIA FIUME	B
459	VIA GRASSI	B
460	VIA LEONE	B
461	VIA MANTOVA	B
462	VIA MOLINI	B
463	P.ZA MOLLET DEL VALLES	B
464	VIA DON MORELLA	B
465	VIA PARACCA	B
466	VIA RAIMONDO	B
467	V.LE RAVENSBURG	B
468	P.ZA G. MAROCCO	A
469	PLE DON FOCO	A
470	GIARDINO FLLI MATTEI	B
471	PLE BRIGATA ALPINA TAURINENSE	A
472	GIARDINO VITTIME DEL LAVORO	B
473	GIARDINO G. DALLA CHIESA	B
474	GIARDINO RACHEL CORRIE	B
475	GIARDINO M. BIAGI	B
476	GIARDINO CADUTI DI NASSIRIYA	B
477	GIARDINO MASSIMO D'ANTONA	B
478	ROTONDA STRADALE DEL X MIGLIO ROMANO	B
479	PLE CANTACRONACHE	B
480	PROVINCIALE COLLEGNO – ALPIGNANO	A
481	PIAZZA DON FOCO	A
482	L.GO URIOLA	A
483	VIA COTTOLENGO	A
484	VIA MOLINI	B
485	VIA SAN CARLO	A

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 21

ALLEGATO "B"

OCCUPAZIONI PERMANENTI	EURO 38,00
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	EURO 0,50

**DETERMINAZIONE COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE
ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.22**

ALLEGATO "C"

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE		
Occupazione ordinaria suolo pubblico	1,10	
Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo	0,50	
Occupazioni con distributori di carburante	Categoria A	Categoria B
Serbatoio sino a 3.000 lt	1,32	0,85
Serbatoio sino a 1.000 lt	0,27	0,17

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
Occupazione ordinaria suolo pubblico	
a) occupazioni in aree di mercato settimanali con posto fisso e senza posto fisso: realizzate esclusivamente nella mattinata realizzate esclusivamente nel pomeriggio	1,82 1,28
b) occupazioni in aree di mercato con mercati straordinari o di durata superiore ai mercati settimanali	3,10
c) occupazioni in aree extra mercatali (mercatino delle pulci e simili)	2,06
d) occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	2,32
e) occupazioni con spettacoli circensi e viaggianti	1,65
f) occupazioni con manifestazioni politiche, culturali, religiose e sindacali	1,65
g) occupazioni realizzate con dehors	0,4 per coef.durata
h) occupazioni realizzate per traslochi	0,36 all'ora
i) occupazioni realizzate per lavori edili / ponteggi	4,55
l) occupazioni realizzate presso cantieri di lavoro	4,55
m) occupazioni commerciali varie	0,36 all'ora
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	Riduzione di 1/3 dei coefficienti previsti per le medesime occupazioni temporanee di suolo

REGOLAMENTO AGGIORNATO
(ALLEGATO A)



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.154 DEL 20/12/2005

Modifiche:

- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 20/01/2006
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/03/2006
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 22/12/2006
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 19/04/2007
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 13/02/2008
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 04/03/2009
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29/03/2011
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 12/06/2012
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28/04/2014
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 11/06/2015
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/03/2016
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL 16/12/2019
- DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE GENERALE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Tipologia delle occupazioni e durata
- Art.3bis- Attività artistiche di strada
- Art. 4 - Oggetto del canone ed esclusioni
- Art. 5 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 6 - Responsabile gestionale del canone

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 8 - Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 11 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 12 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 12bis - Sospensione della concessione in aree di mercato
- Art. 13 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 14 - Decadenza della concessione o autorizzazioni
- Art. 14bis- Sospensione della partecipazione alla spunta sui mercati cittadini
- Art. 15 - Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 16 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 17 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 18 - Occupazioni abusive

CAPO III

TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 19 - Misura delle occupazioni

Art. 20 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

Art. 21 - Determinazione della tariffa di base

Art. 22 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

Art. 23 - Determinazione del canone

Art. 24 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV

AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 25 - Agevolazioni

Art. 26 - Modalità e termini di pagamento

Art. 27 - Penalità, indennità, sanzioni

Art. 28 - Definizione agevolata della penale

Art. 29 - Riscossione coattiva

Art. 30 - Rimborsi

CAPO V

NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

Art. 31 - Norme finali

Art. 31bis – Norme transitorie

Art. 32 - Pubblicità

Art. 33 - Entrata in vigore

Allegato A Categorie Vie

Allegato B Tariffe

Allegato C Coefficiente moltiplicatore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. In particolare vengono disciplinate:

- a. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- b. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- d. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- e. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- f. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- g. i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il Canone verrà comunque conteggiato con riferimento alla relativa tariffa per le occupazioni temporanee.
4. Ai titolari di attività commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano dell'arredo urbano e dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica, e si intendono revocabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente autorizzante, qualora ne sopraggiunga la necessità.
5. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad attività commerciali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4. e 5. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
7. L'autorizzazione per l'occupazione di cui ai commi 4. 5. 6. deve essere stagionale o comunque di durata inferiore all'anno e può essere rinnovata alla scadenza su domanda del titolare interessato, fatte le dovute valutazioni da parte degli uffici competenti.

8. Le occupazioni abusive, ossia quelle per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione o concessione, sono comunque soggette al pagamento del Canone. A Tal fine sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o rilevate direttamente dalla Società Concessionaria.

9. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva, successivo al primo verbale di accertamento.

Art. 3 bis

Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
- d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e di pubblica sicurezza;

3. L'esercizio delle attività artistiche di strada è consentito nelle aree pedonali, senza arrecare intralci alla libera circolazione pedonale.

4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, con osservanza degli orari in esso prescritti, oltre i quali è fatto divieto di emettere suoni e rumori, al fine di evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati e le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

3. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a. Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da società o consorzi partecipati nei quali il Comune detiene la maggioranza

delle quote, esclusivamente per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale e le tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei servizi pubblici di trasporto, purché non contengano elementi pubblicitari.

c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.

d. Occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati.

e. Occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

f. Occupazioni di spazi con insegne.

g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.

h. Occupazioni effettuate con tende o simili, fisse e retrattili.

i. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.

j. Occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà. A decorrere dall'entrata in vigore del Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (Runts), istituito con D.Lgs. n.117/2017, la medesima agevolazione è prevista per gli Enti regolarmente ivi iscritti, e che non svolgono in via esclusiva o principale attività a carattere commerciale, è concessa l'esenzione della tassa, sia nella quota fissa che variabile, per gli immobili utilizzati dai medesimi enti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, espressamente indicate all'art.5 del D.Lgs n.117/17; qualora tali attività siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Per gli Enti del terzo Settore che realizzano proventi dallo svolgimento delle proprie attività, ancorché di interesse generale, superiori per ciascun anno di imposta alle entrate derivanti dalle attività svolte con modalità non commerciali, non si applica alcuna agevolazione. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'Area servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'esenzione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'esenzione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.

k. Occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edili, esclusivamente riferite agli immobili siti entro il centro storico, così come definito nel Piano Regolatore approvato con delibera dl Consiglio Comunale n.307/85. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'Area servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria espressa istanza da parte dell'interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e dovrà indicare il periodo per il quale si richiede l'occupazione giustificandone la durata. Per beneficiare dell'agevolazione la durata massima dell'occupazione non dovrà comunque superare i 180 giorni. Superato tale termine, anche in caso di proroga o rinnovo dell'autorizzazione, decadrà automaticamente il diritto all'esenzione. Il termine di 180 giorni si ritiene applicabile anche alle autorizzazioni già rilasciate con data anteriore al 31 dicembre 2007 e per quelle con decorrenza dal 1 gennaio 2008.

l. Occupazioni realizzate dai Comitati di quartiere, dalle Associazioni e dalle Associazioni di categoria e dai Partiti politici e Gruppi consiliari, in occasione di manifestazioni organizzate anche in collaborazione con il Comune, con il fine esclusivo di promuovere ed organizzare attività volte al conseguimento di scopi sociali e culturali, in cui sia esclusa ogni attività commerciale. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'Area servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse.

- m. Accessi e passi carrabili.
 - n. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 - o. Occupazioni di aree cimiteriali.
 - p. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie, in occasione delle festività natalizie.
 - q. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre; purché non collocati per delimitare spazi di servizio.
 - r. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - s. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
 - t. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
 - u. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
 - v. Occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione, effettuate per conto del Comune od in strutture di proprietà del medesimo. Qualora tali opere vengano realizzate contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale ed è limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali. L'esenzione è concessa limitatamente al periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la data di fine dei lavori.
 - z. Occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività di strada, così come disposto nel precedente art.3 bis.
4. Al fine di garantire il distanziamento della clientela, dovuto all'emergenza sanitaria Covid 19, le occupazioni, con superfici non superiori ai 20 mq, realizzate nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, dai titolari di attività economiche diverse dagli esercizi pubblici (a titolo esemplificativo esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali parrucchieri, pasticcerie), e che dispongono di locali al piano terra di superficie complessivamente inferiore a 250 mq, sono esentati dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico. La domanda semplificata per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere presentata a mezzo PEC, con le modalità, tempistiche e nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza stradale e la fruibilità dello spazio pubblico, così come indicate nella delibera della Giunta Comunale n. 128/2020.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone.

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte del Servizio competente.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 6
Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Dirigente dell'Area servizi economico finanziari o nel caso di gestione del canone in concessione, tale responsabilità spetta al Concessionario, sotto la supervisione e vigilanza dell'Area servizi economico finanziari.

CAPO II

**PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO**

Art. 7
Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale e pertanto non è ammessa la cessione a terzi.
3. In caso di manifestazioni, fiere, festeggiamenti ad ogni soggetto occupante deve essere rilasciata una singola concessione o autorizzazione all'occupazione. Tale disposizione non si applica per le occupazioni realizzate dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della Città di Rivoli e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, in questi casi pertanto la concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico potrà essere rilasciata ad un unico soggetto.
4. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
5. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 8
Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda alla competente Area Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività, arte o professione, per ragioni edilizie, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici o similari. Tale scopo non potrà essere in contrasto con l'estetica ed il decoro cittadini.
3. Saranno in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti governativi e comunali.
4. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.
5. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'Area competente per ogni tipologia di occupazione.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b. codice fiscale o partita I.V.A.;
- c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento;
- i. le modalità ed i termini di pagamento del relativo canone, così come indicate all'art.26 del regolamento stesso.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto della concessione o autorizzazione;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

- k. comunicare alle Aree interessate e alla società Concessionaria la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- l. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio all'Area competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
- nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
- m. nel caso di convocazione scritta o di richiesta di questionari relativi al canone per l'occupazione suolo, da parte dell'Area servizi economico finanziari o della Società Concessionaria, rispondere nei termini indicati ;
- n. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore o dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali o quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:
- a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione.
 - b. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità.
 - c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche e costruttive richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre Autorità.
 - d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spavento o pericolo e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi.
 - e. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materia sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri o danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà a ricadere interamente sul concessionario.
 - f. non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti, e rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o la pavimentazione, salvo i casi in cui per evidenti necessità se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di porre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.
 - g. Osservare le norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento in relazione agli obblighi di segnalazione dei cantieri e delle opere sulla sede stradale.
3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie o stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.
4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altra località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Il concessionario sarà tenuto in ogni caso ad accettare tale valutazione, onde evitare la revoca della concessione.
5. L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante o qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile.

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Area competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 12 bis

Sospensione della concessione in aree di mercato

1. In caso di mancato pagamento del canone, la concessione di mercato può essere sospesa sino alla regolarizzazione della posizione, con il pagamento di quanto dovuto. La posizione sarà ritenuta regolarizzata anche in presenza di richiesta di un piano di rientro, così come previsto dal Regolamento delle Entrate del Comune di Rivoli. Il mancato versamento delle rate alle scadenze prefissate, così come indicato nel Regolamento delle Entrate innanzi citato, farà decadere automaticamente la rateazione, con conseguente obbligo di versare quanto ancora dovuto in un'unica soluzione.
2. La sospensione della concessione non è causa giustificativa di assenza, con conseguente applicazione dell'art.29 comma 4 del D.Lgs. n.114/98. La sospensione non fa venir meno la debenza del canone.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Area competente che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, eventualmente già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del

Canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Aree competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio all'Area servizi economico finanziari e alla Società Concessionaria le concessioni non ritirate.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Area competente che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione.

Art. 14 Bis

Sospensione della partecipazione alla spunta sui mercati cittadini

1. Il commerciante su aree pubbliche che partecipi all'assegnazione dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati incorre nella sospensione dei benefici derivanti dalla graduatoria di spunta, adottata con provvedimento del Dirigente della Direzione competente per materia, in caso di mancato pagamento del canone, previa diffida ad adempiere formulata dallo stesso Dirigente.
2. La decadenza dal beneficio derivante dalla graduatoria di spunta non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Area competente con le stesse modalità di cui agli artt. 9 e 10. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non avrà alcun diritto al rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Area competente con le stesse modalità di cui agli artt. 9 e 10 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2 ed all'art.26.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi o difformi alle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Area competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Copia dei verbali di accertamento relativi alle occupazioni abusive deve essere tempestivamente trasmessa alla Società Concessionaria, al fine di provvedere al calcolo delle sanzioni, così come disposto dall'art. 27.
4. Le occupazioni abusive possono anche essere accertate direttamente dalla società concessionaria, che provvederà al calcolo del canone e delle relative sanzioni, così come stabilito nel regolamento stesso. La società concessionaria dovrà dare comunque comunicazione delle occupazioni abusive all'Area competente.

CAPO III
TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 19
Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a) aree mercatali e posteggi: per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
 - b) occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
 - c) Dehors: per tali tipologie di occupazioni è previsto un ulteriore coefficiente moltiplicatore che tiene conto della durata delle occupazioni medesime
 - a. Durata sino a 150 giorni : coefficiente pari a 1,00
 - b. Durata da 151 a 364 giorni : coefficiente pari a 0,50.

Art. 20
Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie A e B, di cui all'allegato "A".
2. Le occupazioni realizzate nelle aree riservate ai mercati infrasettimanali sono inserite in categoria unica corrispondente alla categoria "A" di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico.

Art. 21
Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 20 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "B" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale,

sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in funzione del valore economico dell'area occupata, sulla base dei seguenti coefficienti:

- a. occupazioni rientranti nella categoria A = coefficiente pari a 1,00;
- b. occupazioni rientranti nella categoria B = coefficiente pari a 0,95.

3. Unicamente per le occupazioni realizzate con dehors i coefficienti relativi al valore economico dell'area occupata sono i seguenti:

- a. occupazioni rientranti nella categoria A = coefficiente pari a 1,10;
- b. occupazioni rientranti nella categoria B = coefficiente pari a 0,60.

4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 22

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 21, sono inoltre moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione.

2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "C" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categoria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

3. Qualora la tipologia di occupazione soggetta al pagamento del canone non sia elencata nell'allegato di cui sopra, si applicherà il coefficiente moltiplicatore dell'occupazione avente più similarità.

Art. 23

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19).

3. Per le occupazioni con distributori di carburante la tariffa di base (art.21) è moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore (art.22) che tiene conto dei litri del serbatoio e del luogo ove è collocato il distributore. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il

canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone calcolato come al precedente comma 2, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

4. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4bis. Per le occupazioni temporanee realizzate con dehors, l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21- allegato "B") per il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia di occupazione (art. 22- allegato "C"), per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore che tiene conto della durata dell'occupazione (art.19).

5. Per le occupazioni temporanee realizzate per traslochi il coefficiente moltiplicatore è espresso in ore e pertanto il relativo Canone sarà determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione e per le ore effettive di occupazione.

5bis. Per le occupazioni temporanee realizzate per occupazioni commerciali varie il coefficiente moltiplicatore è espresso in ore e pertanto il relativo Canone sarà determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione e per le ore effettive di occupazione.

6. Per i titolari di posto fisso nelle aree mercatali settimanali (dal lunedì al sabato) il numero di presenze viene convenzionalmente stimato in 48 giorni. Eventuali ed ulteriori occupazioni per mercati straordinari, fiere e festeggiamenti non rientrano in tale computo, anche se svolte dai medesimi soggetti nelle stesse aree destinate dall'Amministrazione al mercato settimanale.

7. Per le occupazioni temporanee di soprassuolo e sottosuolo i coefficienti previsti nell'allegato "C", con riferimento alle diverse tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico, sono ridotte di 1/3.

8. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

9. Nel caso di richiesta di un importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, l'Area servizi economico finanziari o la Società Concessionaria effettuerà il conguaglio, previa comunicazione a mezzo raccomandata al concessionario, senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art. 27.

10. Non si recupererà il Canone non versato, secondo le modalità di cui all'art. 27, qualora l'importo dovuto risulti pari o inferiore a € 16,00.

Art. 24

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito, secondo quanto disposto dall'art.63 comma 2 del D.Lgs.446/97, in Euro 0,724 (tariffa anno 2005) per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA
AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 25
Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a tre mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto, qualora tale preclusione sia preventivamente segnalata dall'Area competente relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione previa presentazione di apposita istanza all'Area servizi economico finanziari volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporalmente superiore. L'estensione dell'agevolazione ai titolari di esercizi commerciali e artigianali posti in zone limitrofe a quelle oggetto dei lavori sarà subordinata al parere dell'Amministrazione Comunale, sulla scorta di appositi atti di indirizzo.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo relative a nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico micro imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti, poste in essere da:

- giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
- persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra;

si applica una riduzione delle relative tariffe del 50% per l'anno di inizio attività e per i due anni solari successivi.

Per le occupazioni permanenti alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla presente riduzione.

Per le occupazioni temporanee i documenti sopra citati dovranno essere presentati contestualmente al pagamento.

In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre un'autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 20/10/98. In questo caso la ditta appaltatrice del servizio di accertamento e di riscossione della tassa ha la facoltà di effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 403/98."

3. Per le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo di durata superiore ai 14 giorni, si applica la riduzione del 20% della tariffa.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo di durata superiore ai 29 giorni o che abbiano carattere ricorrente, per cui la medesima occupazione si realizzi più volte ed in giorni prefissati nel corso del medesimo anno dal titolare della concessione (ex. occupazioni realizzate dai titolari di posto fisso nei mercati infrasettimanali o in occasione del mercatino dell'usato), si applica una riduzione del 50% della tariffa, esclusivamente previo pagamento anticipato.

5. Per le occupazioni realizzate dagli ambulanti dei mercati infrasettimanali, che non sono titolari di posto fisso, ma che occupano il suolo e soprassuolo in modo ricorrente e che realizzino nel corso

dell'anno almeno 20 presenze effettive (con relativo piazzamento del banco) per ciascun mercato, si applica la riduzione del 50% della tariffa. In tal caso il canone dovrà essere pagato anticipatamente mediante sottoscrizione di una apposita convenzione che tenga conto delle 20 presenze e di una superficie media del singolo posteggio pari a 26 mq (calcolati come media tra il totale delle superficie dei singoli posteggi dati in concessione ed il numero dei posteggi stessi, prendendo a riferimento complessivamente tutti i mercati infrasettimanali che attualmente vengono svolti in Rivoli).

Il pagamento del canone relativo alle ulteriori occupazioni verrà eseguito di volta in volta, sempre applicando la tariffa ridotta al 50%.

Qualora vengano effettuate nel corso dell'anno meno di 20 occupazioni, sarà cura della società Concessionaria verificare a fine anno le effettive presenze e ad operare il relativo conguaglio, applicando la tariffa piena.

La superficie media sopra indicata potrà essere suscettibile di eventuali modifiche nel caso mutino la situazione e le condizioni attuali.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, in occasione di fiere e festeggiamenti ricorrenti, si applica la riduzione del 50% .

7. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 ed ai commi 3 e 5 del presente articolo non sono tra loro cumulabili.

8. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda promuovere nuove occupazioni in aree di mercato od in occasione di fiere e festeggiamenti nel territorio comunale, ai concessionari potranno essere concesse agevolazioni, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, al fine di incentivare tali attività.

9. Per le occupazioni realizzate con dehors si applicano unicamente le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

10. E' possibile concedere una riduzione del canone, fino a totale esenzione del medesimo, qualora siano effettuati interventi pubblici di utilità sociale, o prestazioni di pubblico interesse che riportino ricadute positive per la Città di Rivoli. Le singole proposte di intervento ed i vari progetti, nonché la loro natura di opere di utilità sociale, verranno valutate e vagliate dai Dirigenti dei servizi tecnici preposti. Sarà successivamente la Giunta Comunale ad adottare un apposito atto nel quale saranno indicate le prestazioni di pubblica utilità e la misura della riduzione del relativo canone spettante.

11. E' possibile concedere una riduzione del canone del 40% a favore dei titolari dell'occupazione suolo pubblico, qualora l'occupazione si protragga nel tempo per motivi non imputabili al titolare stesso, ma a causa di eventi del tutto eccezionali e di forza maggiore connessi alla messa in sicurezza di un'area e che richiedono lavori edili di manutenzione e ristrutturazione. L'agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base di apposita certificazione rilasciata da parte degli uffici competenti, contenente indicazioni sulle motivazioni e sulla durata di chiusura dell'area per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 26

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato o direttamente presso la Società Concessionaria o a mezzo di appositi conti correnti postali intestati COSAP permanente e COSAP temporanea.

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione dell'Area competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 8, il pagamento del

Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 27.

5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.

6. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto nelle successive tre rate di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio ed al 31 ottobre dell'anno di riferimento.

7. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

8. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 27

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto; mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 3,75% se oltre i 30 giorni, del 3% se entro dal 15^o al 30^o giorno e dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al 14^o giorno.

1.bis In caso di modifiche nella normativa nazionale, in materia di sanzioni tributarie, che prevedono nuove misure sanzionatorie per l'omesso / tardivo pagamento e per l'istituto del ravvedimento operoso, verranno applicate anche per il canone.

2. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pari 100% del Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30^o giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Nel caso di eventuali errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti all'ammontare del canone si applicano le seguenti sanzioni a secondo della gravità dell'infrazione:

- infrazioni di modesta entità € 51,65
- infrazioni di modesta entità € 103,29
- infrazioni di grave entità € 154,94

4. Sull'ammontare dovuto del canone si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Area servizi economico finanziari o la Società Concessionaria effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative previste dall'art. 27 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 25 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere per omesso versamento del Canone / ingiunzione di pagamento.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni o per mezzo delle ingiunzioni di pagamento.

2. Per tali somme il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la rateazione del pagamento delle somme iscritte con le stesse modalità e termini previsti all'art.12 bis del Regolamento delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n.157 del 16.12.1998.

Art. 30

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Area Servizi economico finanziari o alla Società Concessionaria, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 12,00.

5. Qualora l'Amministrazione Comunale vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V

NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 31

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

2. Al presente Canone si applicano tutte le condizioni del Capitolato per la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione suolo, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n.32 del 7.03.2003, così come indicato all'art.2 comma 5 dello stesso.

Art. 31bis

Norme transitorie

1. Considerato che il Piano Urbano del Traffico ed il Piano Urbanistico Comunale sono ancora in fase di attuazione, l'autorizzazione temporanea rilasciata nel corso del 2008 per l'occupazione suolo con dehors si intende prorogata anche per tutto l'anno 2009, così come indicato dallo stesso art.7 comma 5 del presente Regolamento Comunale che prevede la possibilità di rilasciare per più annualità l'autorizzazione di natura temporanea, qualora quest'ultima sia ricorrente e con le medesime caratteristiche

Art. 32

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, l' Ufficio tributi e sulla rete civica.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, e dopo le pubblicazioni di rito, fermo restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.

CLASSIFICAZIONE IN DUE CATEGORIE DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO "A"

CODICE VIA	DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
1	VIA ACQUI	B
2	VIA ADAMELLO	B
3	VIA ADDA	B
4	VIA ADIGE	B
5	VIA AIRASCA	A
6	VIA ALBA	B
7	VIA ALBENGA	B
8	VIA ALESSANDRIA	B
9	VIA ALFIERI	B
10	VIA D. ALIGHIERI	A
11	C.SO CAN. G. ALLAMANO	A
12	VIA S. ALLENDE	B
13	VIC. ALMESE	A
14	VIA ALPI CARNICHE	B
15	VIA ALPI COZIE	B
16	VIA ALPIGNANO	A
17	VIA ALPI GRAIE	B
18	VIA ANTICA DI GRUGLIASCO	B
19	VIA L. ANTONELLI	A
20	VIA AOSTA	B
21	STR. APPENNINI	B
22	VIA DELL'ARCO	A
23	VIA L. ARIOSTO	A
24	VIA ARNAUD	A
25	VIA ARNO	B
26	VIA ARONA	B
27	VIA ASMARA	B
28	VIA ASSIETTA	B
29	VIA ASSISI	B
30	VIA ASTI	B
31	VIA P. AURILETTO	B
32	VIA AVIGLIANA	B
33	STR. BAGGIO	B
34	VIC. BAINSIZZA	A
35	VIA BALEGNO	A
36	VIA BALME	B

37	VIA BALZETTI	A
38	VIA F.LLI BANDIERA	B
39	VIA F. BARACCA	B
40	VIA BARDONECCHIA	B
41	VIA BARGE	B
42	VIA C. BARRERA	B
43	V.LE BASSANO	B
44	VIA BASTIA	B
45	STR. BASTONE	A
46	VIA C. BATTISTI	A
47	VIA BAVENO	B
48	VIA BELFIORE	B
49	VIA BELLAVISTA	A
50	VIA F.LLI BELLETTATI	B
51	V.LE L. BELTRAMO	B
52	VIA BENENTINI	A
53	VIA L. BERTON	B
54	VIA BESSANEISA	B
55	STR. BIBIANA	B
56	VIA BIELLA	B
57	VIA BIOLETTA	A
58	VIA N. BIXIO	A
59	VIA M. BOGGE	B
60	P.ZZA BOLLANI	A
61	VIA BONADONNA	A
62	STR. C. BORGEISA	B
63	VIA MONS. P. BORGHEZIO	A
64	VIA BORGONE	B
65	VIA BORMIDA	B
66	STR. BOSCHI DELLA DONNA	B
67	VIA BOVES	B
68	VIA BRA	B
69	VIA BRAIA	A
70	VIA F. BRANCA	B
71	VIA BRANDIZZO	B
72	VIA BRENTA	B
73	VIA BRUERE	B
74	V.LE BRUINO	B
75	VIA N. BRUNO	B
76	VIA B. BUOZZI	B
77	VIA CADIBONA	B
78	VIA CADORE	A
79	V.LE AI CADUTI	B
80	VIA CALUSO	B

81	VIA CAMBIANO	B
82	VIA CAMOGLI	B
83	VIC. CANDIA	B
84	VIA GEN. A CANTORE	B
85	VIA CAPELLO	A
86	VIA CAPRA	A
87	VIC. CAPRERA	B
88	VIA CARAGLIO	B
89	V.LE CARRU'	B
90	VIA CARSO	B
91	VIC. CASELLETTE	A
92	VIA CASELLE	B
93	STR. CASTAGNA	B
94	VIC. CASTAGNEVIZZA	A
95	C.SO AL CASTELLO	A
96	P.ZA CASTELLO	A
97	VIA AL CASTELLO	A
98	STR. CASTELPASSERINO	B
99	STR. ALLA CAVA	B
100	P.ZA CAVALLERO	A
101	VIA C. B. CAVOUR	B
102	VIA B. CELLINI	B
103	P.ZA F.LLI CERVI	B
104	VIA CERVINO	B
105	VIC. CERVINO	B
106	VIA CESANA	B
107	VIC. CEVA	B
108	VIA GEN. CHIAPPEROTTI	A
109	VIA CHIERI	B
110	VIA ALLA CHIESA	B
111	VIA D. CHIESA	B
112	VIA CHIOMONTE	B
113	VIA CHISONE	B
114	VIA CHIUSELLA	B
115	VIA CHIVASSO	B
116	VIA CIAMARELLA	B
117	P.LE CIMITERO	B
118	VIA CIRIE'	B
119	VIA CLAVIERE	B
120	P.ZA C.L.N.	B
121	VIA L. COLLA	A
122	VIA COLLEGNO	B
123	V.LE COLLI	B
124	VIA L. COLOMBO	B

125	STR. COMBE	B
126	VIA E. COMORETTO	B
127	VIC. CONDOVE	B
128	VIA CORIO	B
129	STR. COSTA PELATA	B
130	VIA CRIMEA	B
131	VIA CROCE DORATA	B
132	VIA CUMIANA	B
133	VIA CUNEO	B
134	VIA CUORGNE'	B
135	P.ZA S. D'ACQUISTO	A
136	VIC. D'ALA	A
137	VIA A DA RIVOLI	A
138	C.SO DE GASPERI	B
139	L.GO DE GASPERI	B
140	VIA N. P. DE MATTEIS	A
141	VIA DERNA	B
142	V.LE D. DI NANNI	B
143	VIA G. DI VITTORIO	B
144	VIA DOGLIANI	B
145	VIA DOLOMITI	B
146	VIA DORA RIPARIA	B
147	VIA DRONERO	B
148	VIA DRUENTO	B
149	C.SO L. EINAUDI	A
150	VIA EX INTERNATI	A
151	VIC. FANTINO	A
152	VIA FELETTO	B
153	VIA FELISIO	A
154	VIA FELLOGNA	A
155	VIA FENESTRELLE	B
156	VIA E. FERMI	B
157	VIA C. FERRENO	B
158	VIA FIANO	B
159	VIA F. FILZI	B
160	VIC. DEI FIORI	A
161	VIA G. FIORITO	A
162	V.LE FIRENZE	B
163	VIA ALLE FONTANE	B
164	STR. FONTANA COSTERO	A
165	STR. FORNACE BELLEZIA	B
166	STR. FORNAS	B
167	VIA U. FOSCOLO	B
168	V.LE CARD. M. FOSSATI	A

169	C.SO FRANCIA	A
170	VIA FREJUS	B
171	VIA G. GALILEI	B
172	VIA D. GALIMBERTI	B
173	VIA GALLO	A
174	VIA GARAVELLA	A
175	VIA GARESSIO	B
176	P.ZA G. GARIBALDI	A
177	VIA L. GATTI	B
178	VIA GENOLA	B
179	VIA G. GIACOSA	A
180	VIA GIAVENO	B
181	VIA GILI	A
182	VIA M. GIOIA	A
183	VIA G. GIOLITTI	B
184	VIA GIOTTO	B
185	V.LE PAPA GIOVANNI XXIII	A
186	STR. GIRAUD	B
187	VIA GIRO'	A
188	V.LE G. GIULIANO	B
189	STR. GIUSTIZIE	B
190	VIA P. GOBETTI	B
191	VIA B. GOFFI	B
192	VIA GOTTO	B
193	VIA GORIZIA	B
194	VIA G. GOZZANO	A
195	VIA GRADISCA	B
196	VIA GRADO	B
197	V.LE A. GRAMSCI	B
198	VIA G. GRANDI	A
199	VIA GRAN PARADISO	B
200	STR. IGLESIAS	B
201	VIA INTRA	B
202	VIA ISCHIA	B
203	VIA ISEO	B
204	VIA ISONZO	B
205	VIA IVREA	B
206	VIA F. JUVARRA	A
207	C.SO J.F. KENNEDY	A
208	VIA LANZO	B
209	VIA LEGNANO	B
210	VIA N. LEUMAN	B
211	VIA LEVANNA	B
212	L.GO A. LINCOLN	B

213	VIA A. LINCOLN	B
214	VIA LIPARI	B
215	VIC. LODI	B
216	VIA LUCCA	B
217	VIA F. LUCCO – BOSSU'	B
218	VIC. LUCINICCO	A
219	V.LE P. LUSSIANA	B
220	VIA MACALLE'	B
221	VIA F.LLI MACARIO	B
222	STR. MAIASCO	B
223	VIA G. MALANDRINO	B
224	VIA MALTA	B
225	VIA G. MAMELI	B
226	VIA A. MANZONI	B
227	VIA MARCHETTI	A
228	VIA G. MARCONI	A
229	P.ZA AI MARINAI D'ITALIA	A
230	VIC. MARITANO	A
231	VIA P. MARONCELLI	B
232	VIC. MARSALA	B
233	P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	A
234	VIA MARZABOTTO	B
235	VIA L. MASSAIA	A
236	P.ZA G. MATTEOTTI	A
237	VIA G. MAZZINI	A
238	VIA M. MELANO	A
239	STR. MENALUNA	A
240	VIA D. MICCA	B
241	VIA DEI MILLE	B
242	VIA MINCIO	B
243	VIA DON MINZONI	B
244	VIA MOGADISCIO	B
245	STR. MOLINETTI	B
246	STR. MONCALIERI	B
247	VIA MONCENISIO	B
248	VIA MONDOVI'	B
249	VIA MONGINEVRO	B
250	VIA MONGIOIE	A
251	STR. MONSAGNASCO	B
252	VIA MONTEBELLO	B

253	VIA MONTE BIANCO	B
254	VIA MONTE CIMONE	B
255	VIA MONTE CORNO	A
256	VIA MONTE GRAPPA	A
257	VIA MONTE LIMAR	A
258	VIC. MONTELLO	A
259	VIA MONTE NERO	A
260	VIA MONTE ROSA	B
261	VIA MONTE SABOTINO	A
262	VIC. MONTE SANTO	B
263	VIA MONVISO	B
264	VIC. MORRA	B
265	VIC. MOTTARONE	B
266	VIC. MUCRONE	A
267	VIA L. MURIALDO	B
268	VIA MUSINE'	A
269	VIA NARZOLE	B
270	VIA T. NEGRO	B
271	VIA NIZZA	B
272	VIA M. NEIROTTI	A
273	VIA NOLI	B
274	VIA NOVALESA	B
275	VIA NUOVA COLLEGIATA	A
276	STR. NUOVA TETTI	B
277	V.LE NUVOLI	A
278	VIA OMEGNA	B
279	VIA ORBASSANO	B
280	VIA ORBETELLO	B
281	VIA OROPA	A
282	VIA ORSIERA	B
283	VIC. ORTIGARA	A
284	VIA OSPEDALE	A
285	VIA PALESTRO	B
286	STR. PALLANZA	B
287	VIA PANTELLERIA	B
288	VIA DEL PARCO	A
289	VIA PARMA	B
290	VIA PARROCCHIA	A
291	V.LE PARTIGIANI D'ITALIA	A
292	VIA G. L. PASTEUR	B
293	VIA PASUBIO	B
294	STR. PAVERANO	B

295	VIA PAVIA	B
296	VIA PELLICE	B
297	VIA S.PELLICO	B
298	VIA DON G. PERETTI	A
299	VIA PEROSA	B
300	VIA E. PEROTTO	B
301	V.LE PERUGIA	A
302	VIA F. PETRARCA	A
303	VIC. PIANEZZA	A
304	VIA PIAVE	B
305	STR. PIETRA CHIAVOIRA	B
306	VIA PINEROLO	B
307	STR. PIOI	B
308	VIA F.LLI PIOL	A
309	VIA PIOSSASCO	B
310	VIA PISA	B
311	L.GO PISTOIA	B
312	VIA PO	B
313	STR. PONGIONE	B
314	VIA POLLENZO	B
315	STR. PONTETTO	B
316	VIA PONZA	B
317	STR. POZZETTO	A
318	STR. PRASECH	B
319	VIA I MAGGIO	A
320	P.ZA PRINCIPE EUGENIO	A
321	VIA G. PUCCINI	B
322	VIC. PUGNANTE	A
323	VIA PULLINO	A
324	VIA PUSTERLA	A
325	STR. PUSTISSI	B
326	C.SO IV NOVEMBRE	B
327	VIA QUERRO	A
328	VIA RADDUSA	B
329	VIA RAPALLO	B
330	VIA REANO	A
331	VIA REDIPUGLIA	B
332	VIA RENO	B
333	P.ZA REPUBBLICA	B
334	VIA RIVALTA	A
335	VIA RIVARA	B
336	VIA ROCCIAMELONE	A
337	VIA P. ROLLE	B

338	VIA ROMA	A
339	VIA ROMBO'	A
340	STR. ROSMARINO	B
341	VIA G. B. ROSSANO	B
342	VIA F.LLI ROSSELLI	B
343	VIA G. ROSSINI	B
344	VIA ROSTA	A
345	VIC. RUBIANA	A
346	VIA A. SAFFI	A
347	P.ZA F. SALOTTO	A
348	VIA SALUZZO	B
349	P.ZA SAN BARTOLOMEO	A
350	VIA SANTA CROCE	A
351	VIA SAN DAMIANO	B
352	STR. SAN GIORGIO	A
353	V.LE SAN GIORIO	B
354	VIA SANGONE	B
355	VIC. SAN GRATO	B
356	VIC. SAN LORENZO	B
357	L.GO SAN LUIGI	A
358	VIC. SAN MARCO	B
359	P.ZA SANTA MARIA	B
360	STR. SANTA MARIA	B
361	VIA SANTA MARIA DELLA STELLA	A
362	VIA SAN MARTINO	A
363	VIA SAN PAOLO	B
364	VIC. SAN PIETRO	A
365	P.ZA SAN ROCCO	A
366	VIA SAN ROCCO	A
367	VIA S. DI SANTAROSA	B
368	VIA SANTO STEFANO	B
369	VIA L. SAVARINO	B
370	VIA SAVIGLIANO	B
371	VIA F. SCALENGHE	B
372	STR. SCARAVAGLIO	A
373	VIA SCRIVIA	B
374	VIA ALLE SCUOLE	B
375	VIA G. SERENO	A
376	VIA SESIA	B
377	VIA SESSANTI	B

378	VIA SESTRI	B
379	VIA SESTRIERE	B
380	VIA SIENA	B
381	VIA E. SIMIOLI	B
382	V.LE SIMONDETTI	A
383	VIA SONDRIO	B
384	VIA STELLA MARIS	A
385	VIA STRESA	B
386	VIA STUPINIGI	B
387	VIA STURA	B
388	C.SO SUSÀ	A
389	L.GO SUSÀ	A
390	VIA TAGLIAMENTO	B
391	VIA TANARO	B
392	VIA T. TASSO	A
393	VIA TENDA	B
394	STR. TEPPE	B
395	VIA TEVERE	B
396	VIA TICINO	B
397	VIA TIRASEGNO	B
398	VIA TIRSO	B
399	P.ZA TOGLIATTI	B
400	C.SO TORINO	A
401	STR. TORRETTA	B
402	VIA E. TOTI	B
403	P.ZA TRANSILVANIA	B
404	VIA TRENTO	B
405	VIA TRIESTE	B
406	VIA TRIPOLI	B
407	VIA ULZIO	B
408	VIA UNITÀ D'ITALIA	B
409	VIA URBINO	B
410	VIA VAJONT	B
411	VIA VALFRE'	B
412	VIA VARALLO	B
413	VIA VARESE	B
414	VIA VECCHIA DI RIVOLI	B
415	VIA G. VECCO	B
416	C.SO XXV APRILE	A
417	VIA XXIV MAGGIO	A

418	VIA G. VENTURELLO	B
419	VIA VERCELLI	B
420	VIA VERNANTE	B
421	VIA VERONA	B
422	VIA VILLARBASSE	A
423	VIA G. B. VIOTTI	A
424	VIA DELLA VITTORIA	B
425	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO	B
426	VIA A. VOLTA	A
427	L.GO VOLTURNO	B
428	VIA VOLTURNO	B
429	VIA G. ZANELLA	B
430	VIA VITTORIO AMEDEO	A
431	VIA G. SALVEMINI	B
432	VIA R. ORMEA	B
433	L.GO G. B. ROSSANO	B
434	V.LE SAN GIOVANNI BOSCO	B
435	GIARD. KRANI	B
436	GIARD. LAMARMORA	B
437	VIA CAGLIARI	B
438	VIA GENOVA	B
439	VIA MANTOVA	B
440	VIA I. MEOTTO	B
441	VIA NOVARA	B
442	VIA REGGIO CALABRIA	B
443	VIA ROVIGO	B
444	P.ZA L. UGHETTO	B
445	VIA E. BALDI	B
446	VIA PRIMO LEVI	A
447	STRADA VALTELLINA	B
448	STR. ANTICA RIVOLI – RIVALTA	B
449	VIA ALBERTINI	B
450	VIA ARTIGIANELLI	B
451	VIA BONINO	B
452	P.ZA BORSELLINO	B
453	VIA BUROCCHI	B
454	VIA CAMANDONA	B
455	VIA CHIANTORE	A
456	VIA COMETTO	B
457	P.ZA FALCONE	B

458	VIA FIUME	B
459	VIA GRASSI	B
460	VIA LEONE	B
461	VIA MANTOVA	B
462	VIA MOLINI	B
463	P.ZA MOLLET DEL VALLES	B
464	VIA DON MORELLA	B
465	VIA PARACCA	B
466	VIA RAIMONDO	B
467	V.LE RAVENSBURG	B
468	P.ZA G. MAROCCO	A
469	P.LE DON FOCO	A
470	GIARDINO ELLI MATTEI	B
471	P.LE BRIGATA ALPINA TAURINENSE	A
472	GIARDINO VITTIME DEL LAVORO	B
473	GIARDINO G. DALLA CHIESA	B
474	GIARDINO RACHEL CORRIE	B
475	GIARDINO M. BIAGI	B
476	GIARDINO CADUTI DI NASSIRIYA	B
477	GIARDINO MASSIMO D'ANTONA	B
478	ROTONDA STRADALE DEL X MIGLIO ROMANO	B
479	P.LE CANTACRONACHE	B
480	PROVINCIALE COLLEGNO – ALPIGNANO	A
481	PIAZZA DON FOCO	A
482	L.GO URIOLA	A
483	VIA COTTOLENGO	A
484	VIA MOLINI	B
485	VIA SAN CARLO	A

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 21

ALLEGATO "B"

OCCUPAZIONI PERMANENTI	EURO 38,00
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	EURO 0,50

**DETERMINAZIONE COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE
ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.22**

ALLEGATO "C"

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE		
Occupazione ordinaria suolo pubblico	1,10	
Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo	0,50	
Occupazioni con distributori di carburante	Categoria A	Categoria B
Serbatoio sino a 3.000 lt	1,32	0,85
Serbatoio sino a 1.000 lt	0,27	0,17

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
Occupazione ordinaria suolo pubblico	
a) occupazioni in aree di mercato settimanali con posto fisso e senza posto fisso: realizzate esclusivamente nella mattinata realizzate esclusivamente nel pomeriggio	1,82 1,28
b) occupazioni in aree di mercato con mercati straordinari o di durata superiore ai mercati settimanali	3,10
c) occupazioni in aree extra mercatali (mercatino delle pulci e simili)	2,06
d) occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	2,32
e) occupazioni con spettacoli circensi e viaggianti	1,65
f) occupazioni con manifestazioni politiche, culturali, religiose e sindacali	1,65
g) occupazioni realizzate con dehors	0,4 per coef.durata
h) occupazioni realizzate per traslochi	0,36 all'ora
i) occupazioni realizzate per lavori edili / ponteggi	4,55
l) occupazioni realizzate presso cantieri di lavoro	4,55
m) occupazioni commerciali varie	0,36 all'ora
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	Riduzione di 1/3 dei coefficienti previsti per le medesime occupazioni temporanee di suolo



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2020 / 983
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL
01.01.2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 18/06/2020

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2020 / 983
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL
01.01.2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18/06/2020

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2020 / 983
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 26/06/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)